

STATUTO
Federmobili

Approvato in data 4/5/2009

PRINCIPI ISPIRATORI

1. La Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento FEDERMOBILI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo, e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che la Federazione propugna nel Paese;
- d) la solidarietà, fra le Componenti associative, fra le imprese e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso le Componenti associative, verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo e integrato;
- f) l'eguaglianza fra le Componenti associative e fra le imprese aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati alla evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'europesismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

2. La Federazione si impegna conseguentemente a impostare la sua azione, modello di riferimento per le Componenti associative e per le Imprese associate, al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una

coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;

b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;

c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;

d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli organi;

e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni alla Federazione;

f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'Organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;

g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'Organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1

DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento FEDERMOBILI-CONFCOMMERCIO-IMPRESA PER L'ITALIA, di seguito denominata Federazione o Federmobili, rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore. La Federazione ha sede legale in Roma, P.zza G.G. Belli 2 e sede operativa e Segreteria Generale in Milano, C.so Venezia 47/49.

2. Essa aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.

3. La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti internazionali in armonia con i propri scopi sociali, subordinatamente al parere favorevole della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.

4. La sua durata è illimitata.

Art. 2

FINALITA'

1. La Federazione nell'interesse generale degli operatori rappresentati si prefigge di:

- a) promuoverne e tutelarne gli interessi morali, sociali ed economici nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;
- b) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- c) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
- d) assistere e rappresentare gli associati nella stipulazione di contratti collettivi integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico o finanziario, fatto salvo il disposto dell'art. 8 dello Statuto Confcommercio;
- e) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- f) promuovere e favorire servizi e attività, sotto qualunque forma giuridica, diretta o indiretta, alle imprese associate quali:
 - servizi organizzativi, assistenziali, promozionali, di informazione e formazione, amministrativi ed in genere lo svolgimento di attività volte a favorire la commercializzazione alle aziende del settore dei mobili e complementi di arredamento e articoli per la casa;
 - edizione e diffusione di pubblicazioni e periodici in genere, anche a mezzo di supporti magnetici e strumenti informatici, inerenti il settore dei

mobili e complementi per l'arredamento, con espressa esclusione della edizione di quotidiani;

- studi di organizzazione delle vendite e delle tecniche di distribuzione;
- organizzazione e realizzazione di mostre, fiere, convegni, dibattiti, studi di mercato, corsi e seminari di formazione e informazione sulle tecniche commerciali e gestionali;

g) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.

TITOLO II - RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 3

SOCI

1. Possono aderire alla Federazione in qualità di soci effettivi:

a) I Sindacati provinciali costituiti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio e rappresentativi degli operatori che svolgono attività di commercio mobili e complementi di arredamento.

b) Gli operatori che svolgano l'attività di cui alla lettera a) che abbiano aderito al Codice di Etica Commerciale (nel seguito definito per brevità "codice etico") adottato all'uopo dal Consiglio e abbiano sottoscritto il relativo regolamento (nel seguito definiti anche "soci imprenditori").

2. Possono aderire alla Federazione in qualità di soci sostenitori anche gli altri operatori del settore.

3. Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni deliberate dal Comitato di Presidenza, Organizzazioni, Istituzioni ed Enti anche sotto forma di società che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli della Federazione.

Art. 4

ADESIONE: MODALITA' E CONDIZIONI

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo di cui alla lettera a) dell'art. 3 comma 1 occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta

dal Presidente del Sindacato provinciale. Sulla domanda delibera il Consiglio entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Per acquisire la qualifica di socio effettivo di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 1 (socio imprenditore) occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo apposito facsimile, allegando il codice etico e il regolamento delle imprese aderenti debitamente sottoscritti. Sulla domanda delibera un Comitato di Saggi super partes entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. Detto Comitato deve essere composto da: due rappresentanti Federmobili, un rappresentante del GIF, un rappresentante dei soci imprenditori, due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore legno-arredo, un rappresentante degli istituti e società di formazione/consulenza al settore, un esperto in materia legale.

3. Per acquisire la qualifica di socio sostenitore (art. 3 comma 2) e di socio aderente (art. 3 comma 3) occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla domanda delibera il Comitato di Presidenza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa fissando, nel caso dei soci aderenti, anche modalità e condizioni contributive.

4. Contro la delibera del Consiglio è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

5. Contro la delibera del Comitato di Presidenza è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio.

6. L'adesione impegna tutti i soci a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.

7. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio in corso.

8. I soci effettivi e i soci sostenitori sono tenuti a corrispondere alla Federazione i contributi associativi nella misura e con le modalità deliberate dall'Assemblea dei soci effettivi su proposta del Consiglio.

9. Il versamento del contributo a Federmobili da parte di un operatore comporta la sua iscrizione al Sindacato provinciale, sulla base di uno specifico protocollo di intesa siglato tra la Federazione e il Sindacato stesso.

10. I Sindacati provinciali, ai fini di un adeguato coordinamento, e di quanto previsto dall'art. 6 comma 4 dello Statuto confederale, consegnano annualmente alla Federazione e all'associazione territoriale competente l'elenco nominativo dei soci con le relative schede di adesione sottoscritte, e dei dirigenti.

11. Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui al successivo art. 8, ovvero rappresentare la Federazione in enti o commissioni ai sensi del precedente art. 2, lett. e).

12. Il Presidente della Federazione, sentito il Comitato di Presidenza, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

13. L'adesione alla Federazione attribuisce la qualifica di socio del sistema Confederale e comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello Confederale.

14. La posizione di iscritto e relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 5

DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di socio si perde:

a) per lo scioglimento della Federazione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria;

b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 7;

c) per decadenza deliberata dal Comitato di Presidenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi della Federazione o per violazione delle norme del presente Statuto;

d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e) per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera del Consiglio.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6

SANZIONI

1. I gradi delle sanzioni applicabili dal Comitato di Presidenza, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono nell'ordine:

a) la deplorazione scritta;

b) la sospensione;

c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

Art. 7

DOPPIO INQUADRAMENTO

1. Il contestuale inquadramento delle imprese nell'organizzazione di categoria ed in quella a carattere generale territorialmente competente costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.

2. La Federazione cura l'attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l'adesione all'organizzazione di categoria comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.

3. Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composta da un

rappresentante della Federazione, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dalla Associazione territoriale a carattere generale interessata.

Art. 8

ORGANI

1. Sono Organi della Federazione:

- a) l'Assemblea dei soci effettivi;
- b) l'Assemblea dei Soci Sostenitori;
- c) il Consiglio;
- d) il Comitato di Presidenza
- e) il Presidente;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

- 1. Gli Organi della Federazione vengono eletti a scrutinio segreto.
- 2. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
- 3. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
- 4. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

Art. 10

INCOMPATIBILITA'

- 1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro del Comitato di Presidenza sono incompatibili, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, con incarichi di carattere politico e con funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali, e con mandati parlamentari o incarichi politici.

2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionale riconosciuta dalla Federazione.

Art. 11

ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei soci effettivi, organo supremo di Federmobili, è composta:

a) dai legali rappresentanti dei Sindacati provinciali di cui all'art. 3 comma 1 lettera a);

b) dai legali rappresentanti degli operatori di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) in regola con il versamento dei contributi alla Federazione.

2. E' rappresentante legale dei Sindacati provinciali il Presidente del Sindacato stesso. Ciascun Sindacato provinciale è rappresentato in Assemblea dal suo Presidente. Qualora il Presidente fosse impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da un membro del proprio Consiglio Direttivo o da un altro socio effettivo della Federazione appositamente delegato per iscritto.

3. Ciascun socio effettivo di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) (socio imprenditore), è rappresentato in Assemblea dal proprio legale rappresentante. Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da un altro socio effettivo della Federazione appositamente delegato per iscritto.

4. Ciascuna persona che interviene in assemblea non può portare più di cinque deleghe.

5. Partecipano di diritto all'Assemblea anche il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di cui all'art. 28 del presente Statuto e il Rappresentante dei Soci sostenitori.

Art. 12

ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: CRITERI PER LA RAPPRESENTANZA

1. Ciascun Presidente di Sindacato provinciale, o suo delegato, in qualità di socio effettivo ha diritto a un numero complessivo di voti così composto:

a) sul numero dei soci contrin: 1 voto per ogni 20 soci contrin e frazione;
b) sul numero degli iscritti al Sindacato provinciale: 2 voti per ogni 20 iscritti, o frazione, solo se il Sindacato provinciale è in regola con il versamento alla Federazione dei contributi di cui all'art. 4 comma 8.

2. Il numero dei voti assegnati complessivamente ai Sindacati provinciali non potrà superare comunque il 50% del totale dei voti, mentre il numero dei voti assegnati a ciascun Sindacato provinciale non potrà superare comunque il 25% del totale dei voti.

3. Per la certificazione del numero dei soci contrin, faranno fede gli elenchi del Contributo Interassociativo (CONTRIN) forniti dalla Confcommercio.

4. Per la certificazione del numero di operatori iscritti al Sindacato provinciale è necessario produrre copia delle ricevute di versamento della quota associativa da parte degli operatori riferita all'anno in corso.

5. I soci effettivi di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) (soci imprenditori), in regola con il versamento dei contributi sociali di cui all'art. 4 comma 8, hanno diritto di voto nella misura di un voto per socio.

6. Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e il Rappresentante dei soci sostenitori hanno diritto di voto nella misura di un voto ciascuno.

Art. 13

ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.

2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata una volta l'anno mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura da spedire almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.

5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

6. In caso di Urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno cinque giorni.

7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente tre o cinque scrutatori ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

8. La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Federazione ovvero quando sia richiesta da un numero di componenti l'Assemblea che dispongano di almeno il 25% dei voti attribuibili.

Art. 14

ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: VALIDITA'

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.

3. Per le modifiche statutarie è necessario comunque il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti attribuibili in prima convocazione e di almeno il trenta per cento dei voti attribuibili in seconda convocazione.

4. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che il 25% dei voti rappresentati richieda che si adotti un metodo diverso da quello proposto dal Presidente, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Le votazioni in genere avvengono sempre a scrutinio segreto.

5. Alle elezioni alle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione alla Federazione.

Art. 15

ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI: COMPETENZE

1. L'Assemblea dei soci effettivi in seduta ordinaria:

- stabilisce gli indirizzi di politica sindacale per la Federazione;
- elegge, tra i suoi componenti, 15 membri del Consiglio (il numero di 15 sale a 16 nel caso di mancata nomina di un proprio rappresentante da parte dell'Assemblea dei soci sostenitori) di cui 8 scelti tra i rappresentanti legali dei Sindacati provinciali aderenti e 7 scelti tra i soci imprenditori (il numero di 7 sale a 8 nel caso di mancata nomina di un proprio rappresentante da parte dell'Assemblea dei soci sostenitori); per l'elezione si procede con due votazioni separate: i legali rappresentanti dei Sindacati provinciali eleggeranno nel proprio seno 8 consiglieri; i soci imprenditori eleggeranno nel proprio seno 7 consiglieri (8 nel caso di mancata nomina di un proprio rappresentante da parte dell'assemblea dei soci sostenitori);
- elegge ogni quadriennio quattro membri componenti il collegio dei Revisori dei conti;

- elegge ogni quadriennio quattro membri componenti il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dalla Federazione;
- approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l'anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente Statuto;
- lo scioglimento della Federazione;
- la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

Art. 16

ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI

1. L'Assemblea dei soci sostenitori è convocata ogni anno, entro il 31 dicembre, dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci.
2. L'Assemblea è formata dai legali rappresentanti dei soci sostenitori, in regola con il versamento dei contributi alla Federazione, i quali possono farsi rappresentare con delega scritta da altro socio sostenitore. Ciascun partecipante non può essere portatore di più di cinque deleghe oltre alla propria.
3. L'Assemblea dei soci sostenitori è presieduta dal Presidente della Federazione.
4. Svolge la mansione di segreteria dell'Assemblea dei soci sostenitori il Direttore Generale della Federazione o, su sua delega, un collaboratore o dipendente della Federazione.
5. L'Assemblea dei soci sostenitori esprime parere consultivo sui programmi della Federazione.

6. L'Assemblea dei soci sostenitori nomina nel proprio seno un rappresentante, il quale parteciperà con diritto di voto all'Assemblea dei soci effettivi e al Consiglio.

Art. 17

CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio della Federazione è composto dai 15 membri eletti dall'Assemblea dei soci effettivi (il numero di 15 sale a 16 nel caso di mancata nomina di un proprio rappresentante da parte dell'Assemblea dei soci sostenitori), dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, dal Rappresentante dei soci sostenitori, nonché da un numero fino a 4 consiglieri eventualmente cooptati dal Consiglio stesso. In caso di vacanza di un membro del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti nella rispettiva lista, in mancanza, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, il Presidente del gruppo soci imprenditori, nominato secondo le prescrizioni del regolamento del gruppo, e 2 membri del Consiglio Direttivo GIF.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Federazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25% dei suoi componenti o il collegio dei Revisori dei conti.

3. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei conti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.

5. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente con preavviso di almeno tre giorni.

6. Il Consiglio è validamente riunito quando sono presenti almeno 7 dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure il 25% dei presenti, e salvo che riguardino persone.

Art. 18

CONSIGLIO: COMPETENZE

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

a) detta i criteri d'azione della Federazione;

b) nomina nel proprio seno il Presidente;

c) nomina, nel proprio seno e su proposta del Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno è scelto tra i Presidenti dei Sindacati provinciali e l'altro tra i soci imprenditori; uno dei due Vice Presidenti, su proposta del Presidente, è nominato come Vicario;

d) può cooptare fino a quattro ulteriori consiglieri scelti anche al di fuori dall'Assemblea, di cui due proposti dai Presidenti dei Sindacati provinciali aderenti e due proposti dai soci imprenditori;

e) nomina, su proposta del Presidente, un Direttore Generale scelto al di fuori dell'Assemblea e del Consiglio;

f) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g) stabilisce la misura e le modalità di corresponsione dei contributi dovuti dai soci effettivi e dai soci sostenitori, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) approva e modifica i regolamenti interni compreso il codice di etica commerciale;
- i) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- l) dichiara l'automatica decadenza delle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive, e quella dei soci morosi;
- m) nomina il Direttore responsabile dell'organo di stampa della Federazione stabilendone le direttive e gli emolumenti e nomina i componenti del comitato di redazione;
- n) nomina i componenti delle commissioni di indirizzo e i relativi responsabili;
- o) conferisce mandato ai soci imprenditori di organizzarsi autonomamente per perseguire obiettivi comuni attraverso azioni di carattere commerciale e attività di servizio specifiche, con la necessaria copertura finanziaria.

Art. 19

COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, dai due Vice Presidenti e dal Presidente GIF.
2. Alle riunioni del Comitato di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
3. Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno due dei suoi componenti, con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, inviato a ciascuno componente e recante l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione,

nonché dell'Ordine del giorno; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con preavviso di soli 3 giorni.

4. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.

6. Il Comitato di Presidenza:

a) provvede all'attuazione delle delibere consiliari;

b) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli organi competenti;

c) adotta ogni provvedimento inerente l'ordinaria amministrazione;

d) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce, per la ratifica, alla prima riunione utile;

e) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza e delegare alcune sue competenze ad uno o più dei suoi componenti o al direttore generale, anche disgiuntamente, conferendo nell'ambito di detti incarichi e deleghe anche i poteri di firma.

Art. 20

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.

2. Il Presidente, che dura in carica per un quadriennio, può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.

3. Il Presidente:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato di Presidenza;

- presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza;

- ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle lite;
- può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse della Federazione;
- vigilia sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed alla Assemblea;
- può esercitare, in caso di necessità ed urgenza, i poteri del Consiglio e del Comitato di Presidenza riferendo, per la ratifica, all'organo competente nella prima riunione successiva;
- può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti del Comitato di Presidenza o del Consiglio che a lui rispondono del proprio operato.

Art. 21

VICE PRESIDENTE VICARIO

1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.
2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente Vicario, il quale procede alla convocazione dell'Assemblea entro sessanta giorni dall'inizio della vacanza.

Art. 22

REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea anche fra non soci; i membri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
2. Il Collegio dei revisori dei conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.
3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili secondo disposto D.lgs 27/01/92 n. 88.

4. Il collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

5. La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.

Art. 23

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente, di cui uno iscritto all'albo degli avvocati, eletti dall'Assemblea. Durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

2. La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Federazione.

3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

4. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto a decidere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente o dal presente Statuto.

Art. 24

CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITA'

1. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori e gli ausiliari che svolgano la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati, o altra persona munita di delega da parte dell'impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitali; uno dei soci in caso di società di persone.

Art. 25

DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale:

- coadiuva il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo,

assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad un delegato confederale;

- è il capo del personale e responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale;
- sovrintende all'attuazione dei programmi della Federazione, controllandone la coerenza con gli obiettivi temporali ed economici stabiliti dal Consiglio;
- sovrintende alla redazione dei bilanci;
- esercita ogni altra funzione all'uopo delegata dal Consiglio, dal Comitato di Presidenza, o dal Presidente.

Art. 26

PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. I proventi della Federazione sono formati da:

- a) contributi interassociativi (CONTRIN);
- b) contributi associativi;
- c) oblazioni volontarie;
- d) proventi vari.

3. Durante la vita dell'associazione è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio della federazione ne predispone un bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Lo stesso

Consiglio predisporre altresì ogni anno un bilancio preventivo per l'anno successivo che deve essere approvato dall'Assemblea nello stesso termine del bilancio consuntivo.

Art. 27

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengano almeno il 75% dei voti attribuibili e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.

2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23712/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI FEDERMOBILI (GIF)

1. E' istituito il gruppo Giovani Imprenditori di Federmobili composto dagli associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.

2. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, determina il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del gruppo in analogia agli organi della Federmobili.

3. Scopo del gruppo è quello di concorrere per i particolari profili dell'imprenditoria giovanile e valorizzandone gli apporti specifici, alla forza organizzativa e alla efficacia propositiva della Federmobili. A tale scopo il gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi della Federazione, di formazione permanente al

proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, di intesa con gli organi competenti della Federmobili.

Art. 29

COMITATI REGIONALI

1. Nell'ambito delle Unioni regionali del Commercio, del Turismo e dei Servizi aderenti alla Confcommercio potranno essere istituiti Comitati di coordinamento regionale costituiti dai Presidenti dei Sindacati provinciali aderenti alla Federazione ed operanti nella medesima regione.
2. Tali Comitati avranno il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dai Sindacati provinciali.
3. Il funzionamento dei Comitati di Coordinamento regionale sarà regolato tenendo conto delle norme delle unioni regionali aderenti alla Confcommercio, presso le quali detti Comitati saranno costituiti.

Art. 30

DISPOSIZIONI VARIE

1. Le riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza possono svolgersi, oltre che in riunione personale, anche per audio/videoconferenza sonora a condizione:
 - che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i partecipanti;
 - che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi videocollegati ove possano accedere i partecipanti;
 - che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito visionare, ricevere e trasmettere documenti, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli (ed al voto sugli) argomenti affrontati, e che siano parimenti informati;
 - che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 31

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.